

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO, IN QUALITÀ' DI SOGGETTO AGGREGATORE, DELLA FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICI STRADALI E MATERIALE VARIO COMPLEMENTARE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÈ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO AD ESSI EQUIPARATI, CON ESCLUSIONE DI AMMINISTRAZIONI/ENTI APPARTENENTI ALL'AMBITO SANITARIO

SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'affidamento della fornitura di cartelli segnaletici stradali e materiale vario complementare per le pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati, con esclusione di amministrazioni/enti appartenenti all'ambito sanitario

Verrà stipulata una Convenzione relativamente a ciascun singolo lotto

In forma pubblica amministrativa

PROVINCIA DI BRESCIA_2023 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI

LOTTO/ N. _____ CIG _____

TRA

Provincia di Brescia, in qualità di Soggetto aggregatore, con sede legale in Brescia e domiciliata ai fini del presente atto in Brescia, Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI n. 29, P. IVA 03046380170, PEC: cucbrescia.bs@pec.provincia.brescia.it in persona di _____ giusta poteri allo stesso conferiti con da _____ (nel seguito “**PROVINCIA**”)

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Fornitore**”);

OPPURE

_____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- la Provincia di Brescia, in qualità di soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014, con riferimento alle merceologie previste dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (DPCM del 24/12/2015 e DPCM del 11/07/2018) ha attuato il proprio programma nello svolgimento delle attività di approvvigionamento di forniture e servizi;
- con Determinazione Dirigenziale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dalla Dirigente del Settore _____, sono stati approvati:
 - 1) il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari
 - 2) il disciplinare di gara;
 - 3) lo schema di convenzioneinerenti alla procedura in oggetto ed è stato disposto di conferire l'appalto mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli articoli 14 e 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in poi anche: "Codice"), mediante affidamento di una convenzione ex art. 26 della Legge n. 488/1999, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice;
- l'importo a base di gara del Lotto ____ è pari ad € _____ = (€ ----- a / 00) al netto di I.V.A. e/o altri oneri di legge;
- in esecuzione di quanto precede ed in qualità di soggetto aggregatore, la Provincia di Brescia ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in Lotti per la stipula di una Convenzione per l'affidamento della fornitura in oggetto
- con la Determinazione Dirigenziale n. in data, adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di espletamento della gara, sono stati approvati i verbali di gara e proposta l'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe al suddetto Fornitore, che ha offerto un ribasso del ____ rispetto alla base d'asta, corrispondente ad un importo complessivo pari a € _____ oltre IVA di Legge;
- sono state effettuate le verifiche in capo all'appaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e circa il possesso dei requisiti di qualificazione risultanti dai documenti di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. _____, adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato all'appaltatore sopra identificato la fornitura in epigrafe;

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, ne forma parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegata, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per la Provincia di Brescia nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura;
- i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
- resta espressamente inteso che la Provincia di Brescia non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura, emessi da ciascuna delle stesse;
- la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. NORME REGOLATRICI

- 1) L'esecuzione della fornitura oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al Codice, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le

condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno l'*Importo della Fornitura* oggetto di ciascun *Lotto*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno la Provincia di Brescia all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo della Convenzione* stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia.

- 3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, PROVINCIA e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

2. OGGETTO

- 1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* ad eseguire la fornitura, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* nei limiti dell'*Importo massimo della Convenzione*.
- 2) La fornitura dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico* posto a base di gara, nonché nell'offerta tecnica presentata dal *Fornitore* in sede di gara.
- 3) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per la PROVINCIA, né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione*

che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo della Convenzione*, eventualmente incrementato.

3. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

- 1) La presente *Convenzione* ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal __/__/____ (quale *Data di Attivazione*) fatte salve le ipotesi di seguito descritte.
- 2) Per durata della *Convenzione* si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con l'Operatore Economico aggiudicatario.
- 3) Qualora prima di detta scadenza il massimale relativo a ciascuna convenzione si esaurisca integralmente o in misura pari al 95% del suo importo, al fine di soddisfare ulteriori adesioni, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa ex lege attribuita, la Provincia si riserva, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la facoltà di rinnovare le convenzioni per un periodo di 12 (dodici) mesi.
- 4) Qualora invece allo spirare del termine di 24 (ventiquattro) mesi, il massimale di ciascuna convenzione non sia esaurito, la Provincia si riserva, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la facoltà di prorogare la durata delle Convenzioni fino all'esaurimento del massimale medesimo e comunque per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.
- 5) Qualora prima della scadenza della convenzione, eventualmente prorogata, il massimale relativo a ciascuna convenzione si esaurisca in misura pari o maggiore al 95% del suo importo e per tre mesi consecutivi non siano staccati Ordinativi di Fornitura ODF, la Provincia si riserva la possibilità di terminare la convenzione prima della naturale scadenza, mediante comunicazione al Fornitore aggiudicatario.
- 6) Gli Ordinativi di Fornitura, da emettere entro la data di scadenza della convenzione, avranno una durata connessa alle esigenze della singola Amministrazione ed in ogni caso non superiore a 12 (dodici) mesi dalla scadenza della convenzione stessa.

4. UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA

- 1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione* stessa. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire alla PROVINCIA le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *NECA*. Si precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali

modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.

- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura* inoltrati dalle *Amministrazioni Contraenti* attraverso il *NECA*.
- 3) L'*Ordinativo di Fornitura* è il documento di cui agli artt. 1 e 2 del Capitolato Tecnico, che sarà emesso mediante il *NECA* in formato elettronico e sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente* (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del *NECA*, potranno essere stabilite dalla PROVINCIA anche nel corso di validità della presente *Convenzione* e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili nella sezione "Guide e Manuali" del *NECA*.
- 4) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del *NECA* per malfunzionamento, la PROVINCIA comunicherà al *Fornitore* e alle *Amministrazioni Contraenti* la modalità alternativa di formazione ed invio dell'*Ordinativo di Fornitura* o dell'Ordine aggiuntivo. In tale ipotesi:
- 5) sarà cura del *Fornitore* verificare che l'*Ordinativo di Fornitura* provenga da una delle *Amministrazioni Contraenti* legittimate all'utilizzo della presente *Convenzione*;
- 6) è a carico del *Fornitore* ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle *Amministrazioni Contraenti* che utilizzano la *Convenzione*; qualora il *Fornitore* dia esecuzione a *Ordinativi di Fornitura* emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la *Convenzione*, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'*Importo massimo della Convenzione* dalla stessa stabilito;
- 7) il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;
- 8) ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo della Convenzione*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto,

L'Amministrazione Contraente e la PROVINCIA che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;

- 9) qualora venga richiesto dalla PROVINCIA, il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura*.

5. SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE

- 1) Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonchè loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture aventi sede nel territorio della Regione Lombardia.
- 2) L'Amministrazione/Ente che voglia aderire alla Convenzione e attivare i relativi servizi, deve seguire l'*iter* procedurale indicato all'art. 3 del Capitolato Tecnico.

6. CORRISPETTIVI

- 1) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione saranno calcolati, per ciascun lotto, sulla base di quanto previsto nel Capitolato tecnico.

7. VERIFICHE DELLA FORNITURA

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Progetto anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 114 del Codice. Il Responsabile Unico del Progetto, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*.
- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono alla Provincia e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura* entro e non oltre 30 giorni dalla data del pagamento della fattura.

8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero

da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017).

Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*.

- 2) *Il Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 3) *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*.

Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente*. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all'invio delle fatture “pro quota”, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

- 10) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la PROVINCIA e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 11) L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate ai sensi dell'art. 10.
- 12) Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del c.c.p., sull'importo netto dei pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica finale di conformità da parte dell'*Amministrazione*, previo rilascio del DURC.

9. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

- 1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla erogazione dei servizi oggetto della *Convenzione*, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.
- 2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:
 - i. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla PROVINCIA ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;
 - ii. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il *Fornitore* si impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti. A tal fine il *Fornitore* si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
- 5) Il *Fornitore* si obbliga a consentire alla PROVINCIA e agli enti contraenti di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei servizi resi con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore* in sede di gara, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi*

di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

- 6) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* o della PROVINCIA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

10. PENALI

- 1) La Provincia e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, effettuando tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati, al fine di assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
- 2) In caso di inadempimento relativo al servizio non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi, per gli importi e secondo le modalità indicati nell'art. 16 del *Capitolato Tecnico*.
- 3) La penale non esime dall'onere di ripristino che rimane comunque a carico del Fornitore.
- 4) La contestazione dell'inadempimento o l'applicazione di una penale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere il procedimento di applicazione della medesima penale.

11. MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE

- 1) La PROVINCIA si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle verifiche di qualità del servizio, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare alla PROVINCIA i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.
- 2) A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa

e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'*ultima* fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo su richiesta della PROVINCIA dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli *Ordinativi di Fornitura* ricevuti, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione della penale, secondo le modalità di cui all'art. 16 del capitolato tecnico, di euro 100 per ogni giorno di ritardo. A seguito della stipula della *Convenzione*, la PROVINCIA indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. La PROVINCIA, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA).

- 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della PROVINCIA, pena l'applicazione della penale, secondo le modalità di cui all'art. 16 del capitolato tecnico, di euro 100 per ogni giorno di ritardo.
- 4) In ogni caso la PROVINCIA, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire alla PROVINCIA entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione della penale, secondo le modalità di cui all'art. 16 del capitolato tecnico, di euro 100 per ogni giorno di ritardo.
- 5) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della PROVINCIA che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
- 6) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto alla PROVINCIA ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

12. OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

- 1) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema

di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- 2) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 119 in caso di subappalto.

13. PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

- 1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del “Patto di integrità” allegato al disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente *Convenzione*.
- 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere pienamente a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto del Presidente n. 43 del 07/03/2022 reperibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale <http://www.provincia.brescia.it> - sezione Amministrazione Trasparente nonché di quello adottato dall'Amministrazione contraente e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
- 3) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “**Legge Anticorruzione**”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 4) Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice di comportamento e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima la PROVINCIA e l'Amministrazione contraente a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile.
- 5) Qualora il Fornitore metta a disposizione della PROVINCIA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a che gli stessi rispettino in particolare il Patto di integrità ed il Codice di comportamento della Provincia e la legge

anticorruzione. In caso di violazione dell'anzidetto impegno la PROVINCIA o l'Amministrazione contraente sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.

- 6) Il Fornitore, ai sensi dell'art. 56, co. 16 ter del D.Lgs 165/201 e ss.mm.ii, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di PROVINCIA e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

14. CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione* e dei relativi *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della PROVINCIA e delle *Amministrazioni Contraenti*, rilasciata da _____, polizza n°. _____, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
- 2) La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 117, comma 1, del Codice e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Le *Amministrazioni Contraenti* e/o la PROVINCIA hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 10.
- 3) La garanzia opera nei confronti della PROVINCIA a far data dalla sottoscrizione della *Convenzione* e, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, a far data dalla *Ricezione* degli *Ordinativi di Fornitura*.
- 4) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, la PROVINCIA dichiarerà risolta la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 15.

15. RISOLUZIONE

- 1) Ai fini della risoluzione della presente *Convenzione* si richiama espressamente l'art. 18 del Capitolato.

16. RECESSO

- 1) Ai fini del recesso dalla presente *Convenzione*, si richiama espressamente l'art. 17 del Capitolato.

17. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione

delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Il *Fornitore* all'atto della stipula della convenzione produce, nei termini di cui all'art. 19 del capitolato speciale, la polizza assicurativa emessa da n., a garanzia di responsabilità civile per danni nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura dovrà assicurare la garanzia con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura*, pena la risoluzione della *Convenzione* o dell'ordinativo di acquisto.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per la PROVINCIA e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 15.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

18. SUBAPPALTO

- 1) *(da inserire se il subappalto non è stato richiesto)* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto della presente *Convenzione*.

[ovvero]

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni, con relativa percentuale:

(eventuale) il *Fornitore*, conformemente a quanto previsto dall'art. 119, comma 2, del Codice comunica all'Amministrazione contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Amministrazione contraente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

- 2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Amministrazioni Contraenti*, alla PROVINCIA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4) Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Provincia e delle Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
- 5) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della PROVINCIA e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 6) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 7) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la PROVINCIA avrà facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 15.
- 8) In virtù della definizione di "centrale di committenza" di cui all'art. 1, comma 1 lett. i), dell'Allegato I.1 del Codice, la PROVINCIA, in qualità di Soggetto Aggregatore, stipula la presente Convenzione a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 105, comma 11, del Codice, la Stazione Appaltante è l'Amministrazione Contraente, ovvero, l'Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori.
- 9) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.
- 10) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la PROVINCIA o l'Amministrazione contraente annullerà l'autorizzazione al subappalto.

19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DEL CONTRATTO

- 1) È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e la PROVINCIA hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi del precedente Articolo 15.

20. FORO COMPETENTE

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e la Provincia di Brescia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

21. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 3) La PROVINCIA tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la PROVINCIA acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.

- 4) Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte della PROVINCIA dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza alla PROVINCIA dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*.
- 5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva *Convenzione*, è la Provincia di Brescia con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it.
- 8) Nell'ambito dei singoli Contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- 9) Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

22. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla PROVINCIA e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 18, comma 10, del Codice e relativo Allegato I.4.
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla *Convenzione* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

PROVINCIA DI BRESCIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate